

TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 28/03/2011 n. 2697  
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

E' pacifico che la Commissione di gara sia un "collegio perfetto", vale a dire un collegio che deve operare al completo dei suoi componenti nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto certo che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi. Il collegio è pertanto al completo quando è presente l'intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi.